

**Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie
« Nefarma » e Bond van Groothandelaren in het
Farmaceutische Bedrijf
contro
Commissione delle Comunità europee**

« Concorrenza — Omni-Partijen Akkoord —
Ricevibilità — Natura dell'atto impugnato »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 dicembre 1990 798

Massime della sentenza

*Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Lettera inviata da un membro della Commissione ad uno Stato membro e che formula un'opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza — Mancanza di effetti giuridici obbligatori — Esclusione di detto ricorso — Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per adottare provvedimenti nazionali — Ininfluenza
(Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17)*

Non può essere considerato atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato una lettera, inviata alle autorità di uno Stato membro da un membro della Commissione, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un'esenzione, da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, o da una domanda di informazioni, rispecchia solo un

primo giudizio degli uffici della Commissione su un accordo fra imprese con riguardo all'art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di esso, essendo, peraltro, espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell'accordo e dell'autore di un reclamo nei suoi confronti.

Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie

ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la natura giuridica della stessa. Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo fra imprese rientrante nell'ambito di applicazione del-

l'art. 85 del Trattato, la Commissione non dispone né in base a quest'articolo né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all'art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 dicembre 1990*

Nella causa T-113/89,

Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie « Nefarma », con sede ad Utrecht,

e

Bond van Groothandelaren in het Farmaceutische Bedrijf, con sede ad Amsterdam,

rappresentate dagli avv.ti B. H. Ter Kuile, del foro dell'Aia, e E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'olandese.